

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1976, N. 15¹

**Norme integrative dell'assicurazione di malattia
a favore degli iscritti alle casse mutue provinciali
di malattia dei lavoratori autonomi²**

Art. 1

La Regione concede alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano un contributo per l'erogazione dei mezzi per le seguenti prestazioni, a favore dei propri iscritti e dei familiari a carico:

- a) soggiorno in colonie marine e montane;
- b) cure balneo termali e idropiniche;
- c) fornitura di occhiali e protesi oculari;
- d) cure di rieducazione fonetica e apparecchi acustici;
- e) spese di trasporto per prestazioni ambulatoriali di emodialisi;
- f) sussidi straordinari ad assicurati bisognosi nel caso di eventi di malattia con forte incidenza economica.

I Consigli di amministrazione delle Casse provinciali disciplineranno, con apposita deliberazione, le modalità ed i limiti di erogazione dei mezzi per le prestazioni previste dalla presente legge.

Copia delle deliberazioni dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 28 dicembre 1976, n. 56.

Art. 2

I Consigli di amministrazione di ciascuna Cassa provinciale, con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, possono destinare una quota, non superiore al 50 per cento del contributo di cui al precedente articolo 1, all'estensione di altre prestazioni integrative.

Art. 3

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, i Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali per i coltivatori diretti possono disporre l'attribuzione di una quota, non superiore al 30 per cento dell'intero contributo regionale assegnato, alle Casse mutue comunali, allo scopo di integrare gli oneri da esse sostenuti per visite domiciliari urgenti e notturne nonché per spese di trasporto del medico.

La quota di contributo da destinare ad altre prestazioni integrative, ai sensi del precedente articolo 2, va commisurata all'importo restante.

Copia della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, vistata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei sindaci, deve essere rimessa all'Assessorato regionale cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali entro venti giorni dall'adozione.

Art. 4

Il contributo previsto al precedente articolo 1 è annualmente ripartito fra le singole Casse mutue provinciali per i coltivatori

diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano con deliberazione della Giunta regionale in proporzione al numero degli iscritti, ivi compresi i pensionati ed i familiari a carico, risultanti presso ciascuna di esse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Art. 5

I contributi di cui alla presente legge non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse da versare al Fondo Nazionale per l'Assistenza Ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14, n. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6

Le Casse mutue provinciali sono tenute ad inoltrare entro il 31 marzo di ciascun anno all'Assessorato cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali, a titolo di rendiconto, un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, dal quale risulti l'utilizzo dei contributi ottenuti ai sensi della presente legge relativamente all'esercizio precedente.

Eventuali avanzi dei contributi concessi dovranno essere utilizzati per le medesime prestazioni nell'esercizio successivo. Alla presentazione del rendiconto è subordinata la liquidazione del contributo regionale di cui al precedente articolo 1.

Alla presentazione del rendiconto è subordinata la liquidazione del contributo regionale di cui al precedente articolo 1.

Art. 7

In relazione all'intervento della Regione previsto dalla presente legge, nonché ai fini della sua attuazione, farà parte del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione, nominato con deliberazione della Giunta regionale.

La Giunta nominerà altresì un proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale di ciascuna Cassa.

Art. 8

Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede, nell'esercizio 1976, per lire 226 milioni con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione delle leggi regionali indicate nell'articolo seguente e per lire 74 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 9

Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1958, n. 21, 15 agosto 1959, n. 14 e 28 dicembre 1963, n. 36.

Art. 10

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1976.

